



UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE,  
RELAZIONI SINDACALI E  
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Circolare Rep. 159/2015  
Prot. n. 28963 del 21/07/2015

Ai Responsabili di Struttura  
A tutto il Personale tecnico e amministrativo  
Loro Sedi

**Oggetto: Decreto legislativo n. 80 del 15.6.2015: Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Supplemento Ordinario n. 34/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015).**

Egregi colleghi, gentili colleghe,

con il recente Decreto Legislativo sulla conciliazione vita-lavoro sono state introdotte importanti novità in materia di congedo parentale e di congedo obbligatorio; si tratta di misure sperimentali per le quali è prevista l'applicazione limitatamente all'anno 2015.

Di seguito vengono descritte le novità introdotte con la novella legislativa:

**Estensione del congedo parentale** – I genitori potranno chiedere il congedo parentale durante i primi **12 anni** di vita del bambino. I genitori potranno godere del 30% dello stipendio fino a **6 anni di età** del bambino. Dai 6 anni in poi il congedo non prevede retribuzione. La norma si applica anche ai **genitori adottivi**; in questo caso i termini di 6 e 12 anni si calcolano a partire dall'ingresso del minore in famiglia. Per ogni **minore con handicap in situazione di gravità accertata**, i genitori hanno diritto, entro il compimento di 12 anni di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

**Congedo parentale a ore** – I genitori potranno scegliere la fruizione su base oraria del congedo parentale, fino alla metà dell'orario medio giornaliero. Il congedo non potrà essere cumulato con permessi o riposi. Gli interessati dovranno presentare specifica richiesta utilizzando l'apposito modulo rintracciabile alla pagina web:

<http://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-tecnico-amministrativo/malattia-ferie-e>  
La giustificazione per l'assenza oraria verrà inserita a cura dell'Ufficio scrivente.

Area del personale - Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari  
Via Banchi di Sotto 55, Siena

tecniciamministrativi-presenze@unisi.it • tel. +39 0577232461 • fax +39 0577232401 •

PEC rettore@pec.unisipec.it



UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE,  
RELAZIONI SINDACALI E  
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

**Tempo di preavviso per godere dei permessi e dei congedi** - Il genitore è tenuto a chiedere il congedo parentale con un preavviso di cinque giorni. Se il congedo è a ore, questo periodo si riduce a due giorni.

**Part-time e congedo parentale** - Il recente Decreto Legislativo n. 81 del 15.06.2015 sul riordino dei contratti di lavoro prevede che il lavoratore possa chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti temporali del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Questa misura, non essendo contenuta nel decreto sulla conciliazione tra vita e lavoro è di carattere strutturale e quindi non è limitata al solo anno 2015.

**Durata del congedo** - Rimane invariata la durata del beneficio. Il congedo può durare in complesso 10 mesi che si ottengono cumulando i periodi di astensione dal lavoro presi da entrambi i genitori: il tetto è di 6 mesi per la madre e 7 per il padre. Nel caso in cui il figlio sia portatore di handicap, il congedo può estendersi fino a 3 anni di durata.

**Congedo di maternità** - In caso di **parto anticipato**, i giorni di astensione dal lavoro non goduti prima dell'evento potranno essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei 5 mesi. Nei casi di ricovero ospedaliero del bambino nato prima del periodo stimato, la lavoratrice, nei 3 mesi successivi al parto, potrà sospendere la maternità, una sola volta per ogni figlio e previa presentazione della documentazione medica attestante la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

**Congedo di paternità** - Si estende il diritto del congedo di paternità alle ipotesi nelle quali la madre sia lavoratrice autonoma con diritto all'indennità.

**Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche** - La norma prevede che, su richiesta, il genitore con figli minori fino a 3 anni di età possa essere assegnato, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa Provincia o Regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione.

**Adozioni e affidamenti** - Le disposizioni in materia di riposi giornalieri e di parti plurimi si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. Le disposizioni relative all'assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del minore. È stata inoltre estesa alla lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, al lavoratore padre

Area del personale - Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari  
Via Banchi di Sotto 55, Siena

tecniciamministrativi-presenze@unisi.it • tel. +39 0577232461 • fax +39 0577232401 •

PEC rettore@pec.unisipec.it



UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE,  
RELAZIONI SINDACALI E  
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

adottivo o affidatario convivente con la stessa, il diritto a non essere obbligati a prestare lavoro notturno.

**Congedo per le donne vittime di violenza di genere** - Diritto di astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 3 mesi. I percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debbono essere debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio. La domanda deve essere presentata con un preavviso, salvo casi di oggettiva impossibilità, non inferiore a sette giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo, allegando la prescritta certificazione.

È prevista un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

La dipendente può scegliere tra la fruizione del diritto su base giornaliera o su base oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero.

Un cordiale saluto.

Siena, **16 LUG. 2015**

Il Direttore Generale  
Marcello Tomasi

Il Responsabile del procedimento  
Laura Goracci

Area del personale - Ufficio gestione risorse umane, relazioni sindacali e procedimenti disciplinari  
Via Banchi di Sotto 55, Siena

tecniciamministrativi-presenze@unisi.it • tel. +39 0577232461 • fax +39 0577232401 •

PEC rettore@pec.unisipec.it

**SCHEMA RIEPILOGATIVO**

<b>Estensione del congedo parentale</b>	Fruibile entro i primi <b>dodici anni di vita</b> . Retribuzione: 30% dello stipendio fino a sei <b>anni</b> di età del bambino; nessuna retribuzione dai sei anni in poi.
<b>Congedo parentale a ore</b>	Fruizione su <b>base oraria</b> del congedo parentale, fino alla metà dell'orario medio giornaliero. Il congedo non potrà essere cumulato con permessi o riposi.
<b>Tempo di preavviso per godere dei permessi e dei congedi.</b>	Richiesta con un <b>preavviso di cinque giorni</b> . Se il congedo è a ore, preavviso di <b>due giorni</b> .
<b>Part time al posto del congedo parentale</b>	Part time con riduzione d'orario non superiore al 50% in alternativa al congedo parentale. Durata massima complessiva (tra part time e congedo parentale): 10 mesi.
<b>Durata del congedo</b>	<b>Sei mesi</b> per la madre. <b>Sette</b> per il padre. Complessivamente per entrambi i genitori <b>dieci mesi</b> . In caso di figlio <b>portatore di handicap</b> il congedo può estendersi fino a <b>tre anni</b> .
<b>Congedo di maternità</b>	In caso di <b>parto anticipato</b> i giorni di astensione dal lavoro non goduti prima dell'evento potranno essere aggiunti a quelli successivi alla nascita. Nei casi di <b>ricovero ospedaliero</b> del bambino <b>nato prima</b> la lavoratrice, nei tre mesi successivi al parto, può sospendere la maternità, una sola volta per ogni figlio e previa presentazione della documentazione medica sulla compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.
<b>Congedo di paternità</b>	Estensione alle ipotesi nelle quali la madre sia lavoratrice autonoma con diritto all'indennità.
<b>Assegnazione temporanea dei lavoratori</b>	Il genitore con figli minori fino a tre anni di

<p><b>dipendenti alle amministrazioni pubbliche</b></p>	<p>età può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.</p>
<p><b>Adozione e affidamento</b></p>	<p>Estensione del congedo parentale entro i primi <b>dodici anni</b> a partire dall'ingresso del minore in famiglia. Retribuzione: 30% dello stipendio fino a sei anni dall'ingresso del minore in famiglia. Nessuna retribuzione dai sei anni in poi.</p>
<p><b>Congedo per le donne vittime di violenza di genere</b></p>	<p>La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.</p>